

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 384887)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 46

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", con la presente legge detta:

- a) disposizioni in materia di energia di recepimento della direttiva 2010/31/UE come attuata dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90;
- b) disposizioni in materia di appalti pubblici di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, attuate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- c) disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione europea e di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26.

TITOLO II**Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"****Art. 2****Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

- a) *promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;*

- b) *promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;*
- c) *definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;*
- d) *promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;*
- e) *definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;*
- f) *dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;*
- g) *definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.*

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).".

TITOLO III

Disposizioni in materia di lavori pubblici e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 3

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in attuazione dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell'utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezzari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica.

2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis)."

Art. 4

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici."

TITOLO IV

Disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione europea e modifiche alla legge regionale 25

novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea"

Art. 5

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "*e adottano*" sono inserite le seguenti: "*, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione degli atti dell'Unione europea,*".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le parole: "*con riferimento ai progetti di atti normativi dell'Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi*" sono sostituite dalle seguenti: "*ed una sua più efficace partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea*".

Art. 6

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo la parola: "*recepisce*" sono inserite le seguenti: "*e attua*".

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 7

Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

TITOLO II - Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 2 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

TITOLO III - Disposizioni in materia di lavori pubblici e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in attuazione dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Art. 4 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

TITOLO IV - Disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione europea e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea"

Art. 5 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

Art. 6 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 7 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 maggio 2018, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 maggio 2018, dove ha acquisito il n. 353 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 ottobre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 dicembre 2018, n. 47.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto, con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ha dettato una disciplina organica sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea (UE).

Questa legge pone in capo alla Giunta regionale numerosi adempimenti ricorrenti, tra i quali quello di approvare e presentare al Consiglio ogni anno un disegno di legge regionale europea, volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE e, contestualmente, una relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, deve avere specifici contenuti.

Il Veneto ha adottato le leggi regionali europee per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2017.

Il 2018 è dunque il quinto anno in cui viene predisposto tale disegno di legge - che ha assunto il n. 353 tra i progetti di legge depositati nel corso di questa legislatura - e, considerato il percorso istituzionale ed organizzativo avviato per il riconoscimento al Veneto di un'autonomia differenziata, si evidenzia come la periodica attività di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE (con un intervento normativo annuale e unitario) assumerà una sempre maggior rilevanza anche al fine di evitare contestazioni da parte della Commissione UE, con la possibile apertura di procedure d'infrazione nelle materie di competenza regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26/2011:

- a) il disegno di legge regionale europea, deve contenere:
 - le disposizioni legislative di recepimento delle direttive UE che incidono in materie di competenza della Regione, anche modificando le leggi vigenti;
 - l'individuazione delle direttive UE alla cui attuazione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;
 - le disposizioni attuative dei regolamenti UE, delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
 - le modifiche o abrogazioni di norme regionali conseguenti a procedure di infrazione;
- b) la relazione al disegno di legge deve contenere:
 - l'illustrazione dell'articolato;
 - l'elenco delle direttive UE da attuare;
 - l'elenco delle direttive UE che non necessitano di attuazione in quanto sono direttamente applicabili per il loro contenuto preciso e incondizionato, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi;
 - lo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente.

Dalla relazione della Giunta regionale al provvedimento, che rimane acquisita agli atti della Commissione e a cui si rinvia per i numerosi ed interessanti dati ivi contenuti, si evince molto chiaramente e con specifico riferimento ai contenuti del disegno di legge regionale europea 2018, il percorso effettuato al fine di individuare le direttive UE cui dare attuazione nonché quelle che, pur incidendo su settori di competenza regionale, non necessitano di attuazione.

Quanto alle direttive europee da attuare in via legislativa sono state individuate:

- la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
- le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Quanto ai regolamenti e alle direttive europee da attuare successivamente in via legislativa sono stati individuati:

- la Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio;
- la Direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 che modifica la direttiva 2006/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche dei sistemi di qualità per i servizi trasfuzionali;
- la Direttiva 2017/2398/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
- la Direttiva 2016/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
- la Direttiva 2016/1148/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
- il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Tutto ciò premesso e condiviso in sede istruttoria, sul disegno di legge presentato, tuttavia, si è posta la necessità di stralciare integralmente il primo titolo che conteneva gli articoli recanti disposizioni in materia di infrastrutture per i carburanti finalizzate al recepimento e all'attuazione della direttiva 2014/94/UE, recepita dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (articoli da 2 a 8 del DDL presentato). Tali norme, infatti, sono state considerate di carattere urgente e, pertanto, si è proceduto alla loro approvazione in via autonoma con la legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 "Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Il progetto di legge in oggetto, ora all'esame dell'Assemblea, contiene conseguentemente:

- disposizioni in materia di energia per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, come recepita dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90;
- disposizioni in materia di appalti per il recepimento delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come recepite ed attuate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici;
- disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione europea con conseguente modifica ed integrazione della citata legge regionale 26/2011.

Lo stesso è suddiviso in cinque Titoli che contengono rispettivamente:

- le disposizioni generali (Titolo I - articolo 1);
- le disposizioni in materia di energia: Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia (Titolo II - articolo 9);
- le disposizioni in materia di Lavori Pubblici: Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti come recepite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (Titolo III - articoli 10-11);
- le disposizioni di modifica alla legge regionale 26/2011 (Titolo IV - articoli 12-13);
- disposizioni finali (Titolo V - articoli 14-15).

Il Titolo I consta di un solo articolo di carattere generale che ha valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata all'obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'UE e alla normativa statale di recepimento della stessa, normative che vengono tutte espressamente citate.

Il Titolo II consta del solo articolo 2, in materia di energia.

Tale disposizione dà attuazione alla normativa statale entrata in vigore nel corso degli ultimi anni (decreto legislativo n. 192/2005 e Regolamenti attuativi di cui al DPR 74/2013, DPR 75/2013), in materia di promozione dell'efficienza energetica, con particolare riguardo all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed il contenimento del loro consumo energetico. Nello specifico, nell'ambito dei più ampi compiti demandati alla Giunta regionale al fine del raggiungimento dell'obiettivo all'efficienza energetica, con la proposta normativa di modifica si demanda in buona sostanza alla Giunta di:

- promuovere l'efficienza energetica negli usi finali e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

- coordinare le informazioni reperibili dai distributori di combustibile per gli impianti termici, con le azioni di accertamento ed ispezioni degli impianti termici;
- definire le modalità dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori;
- dettare le modalità procedurali e le disposizioni attuative della normativa nazionale in materia di impianti termici.

Mentre la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono attribuite agli enti locali che li devono destinare allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo.

Il Titolo III consta di due articoli in materia di lavori pubblici.

L'articolo 3 ha una duplice portata. Da un lato ha l'obiettivo di semplificare e rendere più agevole l'utilizzo e la fruizione da parte degli utenti destinatari del prezzario regionale, mediante la messa a disposizione dello stesso attraverso tecnologie informatiche ed elettroniche. Dall'altro si demanda ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale il compito di definire, nell'ambito del Regolamento sul fondo incentivante, i criteri per l'utilizzo della quota parte delle risorse, che, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, è destinato "all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli".

L'articolo 4 rientra nell'alveo dell'attività di collaborazione in ambito territoriale, prevista dall'articolo 29, comma 3, del Codice appalti, disponendo l'adozione di atti di indirizzo anche vincolanti nei confronti dei beneficiari di contributi pubblici per la realizzazione di lavori di interesse regionale, volti ad assicurare la trasparenza e correttezza delle procedure adottate nonché la coerenza con gli obiettivi strategici perseguiti attraverso il finanziamento regionale di lavori pubblici di competenza della stessa Amministrazione regionale.

Il Titolo IV consta di due articoli che dispongono modifiche alla legge regionale 26 del 2011.

L'articolo 5, al comma 1, utilizzando una denominazione analoga a quella presente all'articolo 20 della legge n. 234/2012 (legge di procedura dello Stato) per le Amministrazioni centrali, introduce la possibilità anche per il Consiglio e la Giunta regionali di individuare al loro interno, e senza la previsione di nuove strutture organizzative, nuclei regionali di valutazione degli atti dell'UE con funzioni di monitoraggio delle attività di rilevanza europea, quale contributo alla formulazione delle osservazioni sui progetti di atti normativi UE sugli atti agli stessi preordinati, e delle proposte normative di recepimento e attuazione nell'ordinamento regionale del diritto europeo. Al comma 2, ferma restando la necessità di una posizione unitaria della Regione, è prevista la partecipazione delle strutture regionali alla fase ascendente e discendente: una partecipazione più attenta e consapevole alla formazione del diritto europeo che non potrà che avere come ricaduta un adeguamento più tempestivo del proprio ordinamento ai regolamenti e alle direttive europee. L'articolo 6, conformemente alla "Nota tecnica sull'applicazione coordinata degli articoli 29.3, 29.7, lettera f), e 40.2 della legge n. 234 del 2012" allegata alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome datata 1° dicembre 2017 (prot. 5913/C3UE), è volto a mettere in evidenza gli aspetti che qualificano il "recepimento" e l'"attuazione", termini utilizzati dalla legge n. 234/2012 in alcuni suoi punti indistintamente. Mentre il "recepimento" attiene specificatamente alle direttive europee e, nella fattispecie, alla trasposizione delle norme in esse contenute in norme di diritto interno (e può consistere sia nella modifica della normativa esistente che nell'adozione di una nuova normativa), il termine "attuazione" ha un significato più ampio e generico che in questo contesto può essere riferito esclusivamente ad interventi che conseguono all'entrata in vigore di atti UE direttamente applicabili - regolamenti e decisioni - che risultano necessari per la loro effettiva applicabilità.

Infine, il Titolo V detta le disposizioni finali.

L'articolo 7, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 234/2012 e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2011, prevede che la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

L'articolo 8, infine, dà atto che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Nella seduta del 29 ottobre 2018 la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in premessa di questa correlazione vorrei ricordare, come ha fatto il relatore, la legge 26/2011, che detta norme sulla nostra partecipazione al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. Questa norma prevede una legge regionale europea annuale che recepisce gli atti normativi emanati dall'UE, dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti, affronta il programma legislativo annuale della Commissione europea – cosa che abbiamo fatto un po' troppo velocemente – ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione.

Un insieme dunque di misure e provvedimenti rilevanti per gli aspetti legislativi ma anche per quelli amministrativi della nostra Regione. Il relatore non ha letto, però val la pena di riprenderlo proprio in premessa, questo passaggio che è cruciale, perché si tratta di modificare eventualmente leggi vigenti, di individuare le direttive cui si dà in qualche modo attuazione, di dare seguito a quelli che sono i Regolamenti dell'Unione Europea, di modificare anche una serie di norme regionali, proprio in virtù di quelle che possono essere infrazioni per inadempimenti.

Esiste insomma un intreccio tra UE ed impianto complessivo della Regione che ha molte implicazioni: sarebbe importante, direi indispensabile, l'azione di un Nucleo di Valutazione, sia tecnico che politico che, si diceva, abbia il compito di seguire con puntualità le direttive europee in modo tale da poter decidere a ragione veduta cosa adeguare e cosa non adeguare.

L'articolo 5 della legge che andiamo ad approvare oggi, indica come una possibilità l'istituzione di questo Nucleo di Valutazione. Io invece credo sia opportuno prevederne, in maniera espressa, la costituzione e l'operatività. Tant'è vero che questo nostro invito programmatico è contenuto nella risoluzione finale, all'interno della quale si indicano una serie di indirizzi per la Giunta regionale, soprattutto pensando al prossimo anno.

Per la cosiddetta "fase ascendente" occorrerà attivarsi partecipando positivamente ai negoziati, cercando di evitare ridimensionamenti alle risorse, soprattutto per la PAC. Per la "fase discendente" dovrà esserci invece maggiore attenzione e attività per verificare la conformità e proporre gli adeguamenti che si rendono necessari per la legge europea annuale.

Si tratta di considerazioni di metodo per il futuro prossimo che rivolgo in primo luogo al presidente Ciambetti e che auspico vengano recepite. Questo cambiando un atteggiamento di oggettiva trascuratezza e di sottovalutazione che è emerso da questo Consiglio e da questa maggioranza.

C'è la necessità di avviare politiche, e non solo di verificarne l'implementazione, in base agli obiettivi che per il 2019 la Commissione Europea ci pone nel programma che ha già presentato da tempo e che noi avremmo dovuto già esaminare.

Bisogna prepararsi al futuro e a sfide riconducibili a un contesto globale. Sfide che, come si dice nel rapporto del 2019, si calano in "un contesto sempre più volatile".

Vorrei ricordare le politiche in materia di clima ed energia. C'è l'obiettivo di ridurre di circa il 60%, entro il 2050, le emissioni totali di gas a effetto serra. Non è un tempo troppo remoto, anche perché nel frattempo ci sono obiettivi intermedi molto stringenti. Entro il 2030 dovremo ad esempio attuare una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli che avevamo nei primi anni '90.

Ricordo poi che il 27 marzo scorso è stata approvata in questa sede una risoluzione che impegna il Governo ad agire presso le istituzioni europee affinché non diminuiscano i finanziamenti alle politiche di coesione, da ritenersi strumenti fondamentali non solo per una coscienza comune europea ma per consolidare il processo di integrazione dell'Europa stessa, ed affinché non vengano penalizzate le Regioni più sviluppate. Questo con l'obiettivo di favorirne una riconversione, visto che lo sviluppo porta con sé anche un maggior livello di inquinamento e maggiori problematiche sulle quali occorre invece intervenire.

In quella risoluzione è contenuto anche l'auspicio che non si alteri l'equilibrio tra i programmi nazionali e regionali e che si lasci in capo alle Regioni, soprattutto nel settore primario, la responsabilità della programmazione e quindi delle scelte.

Pare che invece le cose vadano in maniera molto diversa e cioè che vengano in qualche modo responsabilizzati solo gli Stati e che sia quello il livello di interlocuzione che l'Unione europea si propone per il futuro. Un po' per semplificarsi la vita: un conto è interloquire con 27 Paesi e un conto con le Regioni che fanno parte di questi 27 Paesi. Io però credo che si possa comunque cercare un ruolo da parte delle Regioni in cui noi non siamo tagliati fuori, perché noi potremmo avere anche l'autonomia sui rapporti con l'Unione europea, ma se poi a livello europeo si decide che rimangono in capo alle scelte nazionali, di quale autonomia parliamo? È evidente che la nostra autonomia sarà un'autonomia derivata dalle scelte e dalle indicazioni che a livello nazionale si compiono e alle quali dopo noi dobbiamo adempiere.

C'è poi una serie di procedure di infrazione sulle quali soffermarsi. Alcune di queste sono ancora aperte e a tal proposito vi rimando alla rendicontazione 95 che riporta appunto la relazione sulla conformità.

Ma cosa sono queste procedure di infrazione?

Sono relative a mancati provvedimenti amministrativi, quindi non legislativi, da assumere per essere conformi alla normativa europea e che non sono stati probabilmente assunti nei giusti tempi e nei giusti modi. Abbiamo ad esempio una procedura che riguarda gli agglomerati di Asiago e Thiene sulle acque reflue che è in attesa di archiviazione, perché ci si è conformati alle disposizioni. Un'altra procedura, sempre sulle acque reflue, riguarda 23 agglomerati: il Ministero ha chiesto l'aggiornamento della situazione, la Regione ha risposto e siamo in attesa a quanto mi risulta di riscontro.

Una procedura che merita particolare attenzione riguarda il PM10: c'è un ricorso dell'Unione europea contro l'Italia perché non sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rimanere al di sotto dei limiti. La Regione Veneto, non l'unica, è fra quelle non a norma: il Veneto non si è ancora conformato. L'Unione Europea fissò la prima scadenza per il 2005, poi questa scadenza è stata prorogata. La Regione, al riguardo, ha adottato solo delle previsioni, sostenendo che la conformità ai valori limiti di PM10 potrà essere realizzata entro il 2020. Un orizzonte temporale, un ritardo di 15 anni, a fronte del quale la Commissione Europea ha risposto avviando una procedura di infrazione.

Abbiamo dunque agito con molto ritardo, in maniera molto flebile. Si tratta di un problema che non sottende solo ai rapporti Stato- Unione Europea o Regione-Unione Europea. Quando non si contengono i limiti di PM10 si trascurano in primo luogo politiche che incidono sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Questo è il problema. Spesso, quando ragioniamo di infrazioni, di procedure, di inadempienze, di applicazioni lo facciamo quasi fossimo tutti dei legulei e invece noi siamo dei politici e dobbiamo verificare quali conseguenze hanno prodotto le mancate applicazioni di determinate politiche, dobbiamo capire perché non sono state applicate e capire cosa dobbiamo e possiamo fare per applicarle.

Un'ultima infrazione riguarda la procedura legata alla bonifica dei siti inquinati riguardante una serie di discariche, prevalentemente ricadenti nella zona della gronda lagunare, per le quali siamo stati condannati.

Cosa significa essere condannati dall'Unione Europea a seguito di un'infrazione? È vero che non abbiamo ancora tirato fuori un euro, ma è anche vero che prima o dopo queste sanzioni dovremo pagarle. In che modo? Di fatto accade che l'Unione europea trattiene parte dei fondi corrispondenti a quella sanzione.

Quando si parla di autonomia, di Regioni, di rapporti, di capacità amministrativa, c'è chi dice che siamo i migliori. A prescindere. Ma in realtà questo è un assunto che non corrisponde a realtà. In realtà non siamo primi rispetto a nessuno, sbagliamo anche noi. Hanno sbagliato tante Regioni, ma certamente il Veneto non è secondo.

Ci sono tante questioni che non dipendono esclusivamente da un trasferimento automatico di competenze. Quanto è successo relativamente al PM 10 ed alla bonifica dei siti inquinati denota il ritardo nell'adeguamento alle norme europee, che è anche il frutto di un'incapacità politica ad affrontare alcuni nodi legati a un modello di sviluppo troppo intrecciato con il consumo di territorio e delle risorse naturali, che è svincolato da quel concetto di sostenibilità che permea le politiche europee e dovrebbe permeare anche i nostri adeguamenti. Questo è il dato politico che emerge dalla lettura in controluce in questa sessione europea. Ed è evidente che occorra apprendere, cari colleghi, dalle cose che non vanno, dai propri errori, se vogliamo evitare di farli in futuro e se vogliamo anche migliorare lo stato dell'arte.

Altra questione: non è emerso ieri nella dichiarazione del Vicepresidente, a conclusione della sessione di bilancio, il fatto che i soldi sulla qualità dell'aria e sulla bonifica dei siti inquinati provengono dai risparmi di questo Consiglio. Si tratta di ben 4 milioni e mezzo che hanno dato la possibilità alla Giunta di mettere in posta di bilancio questi fondi. Vogliamo fare una riflessione su questo episodio? Sul fatto che noi abbiamo risparmiato i soldi e che la Giunta su queste politiche non aveva previsto alcunché?

È evidente poi, e non posso non concludere su questo punto, che la strategia politica di chi governa oggi il Paese è quella di puntare l'indice sull'Europa, individuandola come il nemico da abbattere. Un'impostazione che ha un obiettivo di mero tornaconto elettorale per le elezioni europee del 2019.

In realtà, ma questo emerge anche nelle stesse parole del relatore, l'Europa non è la fonte di tutti i nostri mali. Anzi, proprio l'Europa è l'entità politica e istituzionale che permette quelle opportunità economiche di cui tutti avete decantato la positività e l'utilità per questa Regione, per le nostre categorie produttive e non solo. L'Unione europea ha garantito la pace in un continente che è stato l'epicentro degli scontri degli ultimi due conflitti mondiali. Se non c'era l'UE noi non potevamo pensare in alcun modo di avere questo sviluppo, questo progresso e una qualità della vita per le nostre popolazioni.

Ciò non significa che non ci siano delle cose da migliorare, a partire da quei nodi che vengono citati tanto nella relazione, quanto nella risoluzione e nell'intervento dell'Assessore Caner, durante i lavori istruttori della Prima Commissione consiliare. Nodi che riguardano la burocrazia, la necessità di semplificare e di impostare in modo diverso relazioni e politiche.

Non posso esprimere apprezzamento per il fatto che questa sessione europea si svolga prima della fine dell'anno quando invece si doveva tenere entro maggio. Rinnovo l'appello affinché il prossimo anno si tenga nei tempi prescritti, proprio perché il miglioramento della nostra qualità della vita dipende anche dall'Europa e soprattutto da come noi implementeremo quelle politiche e perseguiremo quegli obiettivi posti dall'UE.

Il tutto operando attraverso la via del dialogo, della collaborazione e della condivisione.

Queste sono le linee sulle quali dobbiamo attestarci operativamente, cambiando passo almeno nell'ultimo anno di legislatura.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1 e 6

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - La legge regionale europea.

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

- a) recepisce e attua gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;
- b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
- c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
- d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

- a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.
5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
- 5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 “Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

- a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;
- d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;
- e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;
- g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

- a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- c) progetti dimostrativi;
- d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b).

2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»” e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.”.

Nota all'articolo 3 e 4

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 “Art. 12 – Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

1. Un apposito regolamento, determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture.

2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezzario devono essere adeguatamente motivati dall'amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d'appalto.

2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell'utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica.

2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis.

2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici.

3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano, *anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione degli atti dell'Unione europea*, ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione *ed una sua più efficace partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.*”.

4. Struttura di riferimento

Unità organizzativa riforme istituzionali e processi di delega